



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 10 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di PAVIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 63/2026 - Domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 5, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

L'Ordine di Pavia informa che è pervenuta la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art.13, comma 5, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, da parte di un'iscritta che dichiara di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa almeno due precedenti esperienze come commissario giudiziale.

Nel quesito si riferisce che nella documentazione allegata, comprovante la nomina a commissario giudiziale, sono stati allegati due provvedimenti di nomina, dell'iscritta, a commissario giudiziale nell'ambito di due differenti concordati minori ex artt. 66 e 74 CCII, e dunque, secondo l'Ordine nell'ambito di due procedure di sovraindebitamento di persone fisiche. Viene quindi domandato di esprimere un parere in merito alla valutazione degli incarichi svolti.

Sulla base del quesito posto e della ricostruzione dei fatti riportata, si osserva quanto segue.

Attenendosi alle previsioni dell'art.13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito anche Codice della crisi o CCII), ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista deve:

- essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia pro tempore applicabile;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

Con riferimento a tale ultimo requisito, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, prevedono espressamente che il professionista debba possedere le

conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.

Più nello specifico, dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, le Linee di indirizzo ministeriali hanno individuato espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa. Tali indicazioni sono state integrate dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

Peraltro, recentemente, il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero n.10 del 31 maggio 2026 e pubblicato il 1° giugno 2026, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (decreto correttivo), ha integrato e aggiornato il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, fornendo, nell'Allegato 4, indicazioni da seguire per la valutazione delle precedenti esperienze richieste ai sensi dell'art. 13, comma 5, CCII.

Come precisato nella nostra informativa n. 86/2026, le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa da documentare ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono quelle di:

- soggetto incaricato dall'esperto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-bis, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell'articolo 74 CCII;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nell'ambito di una composizione negoziata della crisi;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- consulente, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all'esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- commissario giudiziale;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Giova osservare, poi, che l'art.13 CCII accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione: pertanto, gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell'inclusione nell'elenco possono essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche per aver svolto incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo).

Tutto ciò premesso, in risposta al quesito posto, si rende noto che la nomina del commissario giudiziale è considerata, in primo luogo, nell'art. 78, comma 2-bis, CCII ove si prevede che, nelle procedure di

concordato minore, il giudice, con decreto non soggetto a reclamo con cui dichiara aperta la procedura, nomina un commissario giudiziale se:

- è stata disposta sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- è proposta domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;
- la nomina è richiesta dal debitore.

Di poi, si annota che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, per quanto attiene alle procedure familiari, quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del Capo II del Codice della crisi, vale a dire le disposizioni dettate in punto di concordato minore. Anche in tale ipotesi, ricorrendo i presupposti di legge, il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale.

Ciò posto, giova osservare, infine, che - per via del rinvio alle disposizioni del Capo III contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII - al commissario giudiziale nominato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 92 CCII e, in particolare, lo stesso è pubblico ufficiale e svolge le tipiche attività di vigilanza, accertamento e informazione disciplinate nel concordato preventivo.

Alla luce di tanto, gli incarichi di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente valutabili ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 5, CCII.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio